

Legge regionale 22 agosto 1991 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 23/08/1991

**Norme riguardanti la << Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.**

**Art. 1**

**1.** L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell' Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.